



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000302 del 21/10/2013

- VISTI** l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- VISTA** la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
- VISTO** il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata Direttiva "Uccelli";
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
- CONSIDERATO** che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;



CONSIDERATO altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

CONSIDERATO, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

CONSIDERATO, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella G.U. n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

VISTA la Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della Regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area "Padule Orti - Bottagone", quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;



RICONOSCIUTO l'importante ruolo ecologico che "Padule Orti-Bottagone e zone limitrofe (Pratoni Vignarca e Padule Perelli Bassi)", situate nella piana alluvionale del Fiume Cornia, svolgono nella fascia costiera del sud della Toscana dove rappresentano il collegamento tra le zone umide costiere presenti nelle Province di Livorno e di Grosseto e costituiscono una relitta palude, in parte salmastra ed in parte dulcacquicola, quale testimonianza di un caratteristico paesaggio della costa orientale di Piombino oggi in gran parte scomparso in seguito agli interventi di bonifica;

RICONOSCIUTO, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nella zona umida, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare, come *Orchis palustris*, e con vegetazione camefitica prostrata a dominanza di specie alofile perenni prevalente nella palude salmastra degli Orti, riconducibile alle cenosi a dominanza di salicornia perenne (*Sarcocornia perennis*) localizzate lungo i margini delle depressioni occupate da acque salmastre, con formazioni alonitrofile attribuibili all'associazione *Salsoletum sodae*, con prati alofili saltuariamente inondati a dominanza di limonio comune (*Limonium narbonense*) e *Puccinellia festuciformis*, spesso con abbondante presenza di obione (*Atriplex portulacoides*) localizzati ai limiti settentrionali del Padule degli Orti e con fitocenosi a dominanza di cannuccia appartenenti all'alleanza *Phragmition australis* nella Padule di Bottagone;

CONSIDERATO che tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III della Convenzione di Berna nei biotopi in questione si rinvenivano tra gli anfibi il Tritone crestato (*Triturus cristatus*), tra i rettili la Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*), tra i pesci *Aphanius fasciatus*,

CONSIDERATO, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva "Uccelli", negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» il calandro (*Anthus campestris*), l'airone rosso (*Ardea purpurea*), il tarabuso (*Botaurus stellaris*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*), la garzetta (*Egretta garzetta*), il cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), il tarabusino (*Ixobrychus minutus*), l'averla piccola (*Lanius collurio*), l'averla cenerina (*Lanius minor*), l'avocetta (*Recurvirostra avocetta*), la sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), l'occhione (*Burhinus oedicephalus*), la cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), la nitticora (*Nycticorax nycticorax*), l'airone bianco maggiore (*Egretta alba*), il fenicottero (*Phoenicopterus ruber*);



CONSIDERATO, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di sistema di zone umide caratteristiche della propria regione biogeografica;

ATTESO, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

VISTI l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

CONSIDERATO che la zona umida denominata "Padule Orti - Bottagone" include la riserva naturale provinciale "Padule Orti Bottagone" istituita con C.P. n. 722 del 1 aprile 1998 e modificata con C.P. n.60 del 11 marzo 2005 ed è riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE recepita con il D.P.R. n. 357 dell' 8 settembre 1997 e ss.mm.ii., e Zona di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva "Uccelli", "TT5160010 Padule Orti - Bottagone";

VISTA la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

RITENUTO di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata "Padule Orti - Bottagone" ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

DECRETA

Articolo 1

La zona umida denominata "Padule Orti - Bottagone", ubicata nel Comune di Piombino (Provincia di Livorno) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Articolo 2



Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, la riserva naturale provinciale "Padule Orti - Bottagone", la Provincia di Livorno e il Comune di Piombino assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente articolo 1.

Articolo 3

La sorveglianza sul territorio individuato all' articolo 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Andrea Orlando





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Regione Toscana

Zona Ramsar
PADULE ORTI - BOTTAGONE

scala 1 : 25.000

ettari 151

